



L'attività di analisi, consulenza e intermediazione in ambito assicurativo

Obblighi di comportamento
Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018

V&S Insurance Partners snc
Direzionale acquedotto | Via Clelia Fano, 2
42123 Reggio Emilia | RUI A000103685 - P.IVA 01927530350

Telefono 0522 934631 | **Fax** 0522 934630
email info@vsre.it | **web** www.vsre.it
PEC posta@pec.vsre.it



Le regole di comportamento del consulente intermediario

Reg. Ivass 40 2.08.2018

Comunicazione informativa preliminare sugli obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari nei confronti dei contraenti:

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento Ivass numero 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

1

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo qualora i dati dell'intermediario si siano modificati, consegnano al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari;

3

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile, gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

3

Sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

4

Informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto a fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

5

Consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

6

Possano ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settentocinquanta euro annui per ciascun contratto.



Obblighi di riservatezza, custodia e protezione delle informazioni

Info privacy Regolamento UE 679/2016



Tutte le informazioni necessarie all'analisi dei rischi ed alle attività di consulenza, di erogazione dei servizi e di assistenza in caso di sinistro, sono gestite nel rispetto della normativa "privacy" - Regolamento [UE] GDPR 679/2016.

Siamo tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai nostri clienti, salvo nei casi in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione.

È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

È a carico dell'intermediario l'obbligo di riservatezza ed è fatto divieto di utilizzo delle informazioni per finalità estranee all'attuazione del rapporto con il cliente, comprese le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività di analisi dei rischi e per l'assetto e la gestione delle tutele assicurative.